

Milano, 5 febbraio 2019

A tutti i Sigg.ri Clienti
Loro Sede

CIRCOLARE N. 9 /2019

AGGIORNAMENTO E NOVITA' AL 4 FEBBRAIO 2019

IN BREVE

- Approvati i Modelli Redditi e IRAP 2019. Pronti anche 175 nuovi modelli Isa
- Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e Lipe entro il 28 febbraio
- Regime forfetario: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
- Emissione dell'autofattura elettronica
- Fattura elettronica vietata per i dati sanitari
- Pace fiscale: pronte le modalità applicative per la definizione agevolata dei PVC
- Start-up innovative: incremento delle agevolazioni fiscali per gli investitori per l'anno 2019
- Voucher digitalizzazione PMI: ammessi i pagamenti anche tramite ricevute bancarie
- Agevolazioni fiscali per gli autotrasportatori

APPROFONDIMENTI

- I nuovi chiarimenti sul regime forfetario

PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

DICHIARAZIONI

Approvati i Modelli Redditi e IRAP 2019. Pronti anche 175 nuovi modelli Isa

Agenzia delle Entrate, Provvedimenti 30 gennaio 2019, n. 23596/2019, n. 23599/2019, n. 23591/2019, n. 23572/2019, n. 23568/2019, n. 23561/2019, n. 23564/2019, n. 23721/2019, n. 23723/2019

L'Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva i modelli dichiarativi relativi a persone fisiche, società di capitali, società di persone, enti non commerciali, nonché la dichiarazione Irap e il modello Consolidato nazionale e mondiale, da utilizzare per il periodo d'imposta 2018, oltre che le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica della dichiarazione Iva (Provvedimenti n. 23596/2019, n. 23599/2019, n. 23591/2019, n. 23572/2019, n. 23568/2019, n. 23561/2019, n. 23564/2019).

Le principali novità che caratterizzano i modelli Redditi PF, SC e SP 2019, riguardano la detrazione del "bonus verde", le donazioni al Terzo settore, la nuova gestione delle perdite d'impresa, nonché il passaggio dagli Studi di settore e Parametri ai nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale.

Con il Provvedimento 30 gennaio 2019, n. 23721/2019 sono stati inoltre approvati 175 nuovi modelli Isa (Indici sintetici di affidabilità fiscale). I nuovi Isa – che si riferiscono ad agricoltura, manifatture, commercio e professioni – si applicheranno già per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2018. Con il Provvedimento n. 23723/2019, pubblicato in pari data, vengono inoltre individuate le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli Isa applicabili a partire dall'anno 2019. In particolare, si tratta di 89 Isa da approvare con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze: 31 relativi ad attività economiche del settore del commercio, 25 inerenti a servizi, 18 ad attività professionali e 15 a manifatture.

IVA, ADEMPIMENTI

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e Lipe entro il 28 febbraio

Il **28 febbraio** scade il termine, per i soggetti passivi IVA, per inviare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali (**spesometro**) **relative al quarto trimestre 2018 o al secondo semestre 2018**. I dati devono essere trasmessi in modalità telematica secondo quanto indicato dall'Agenzia Entrate.

Nel medesimo termine devono essere altresì comunicati i dati delle **liquidazioni periodiche IVA (Lipe) del quarto trimestre del 2018**.

Per lo spesometro si tratterà dell'ultimo invio, in quanto è stato abolito a fronte dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica. Non risulta invece abolito l'obbligo di spedire le liquidazioni periodiche IVA.

Regime forfetario: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Videoforum 2019 Italia Oggi, le Risposte dell'Agenzia delle Entrate

Nel corso del Videoforum di ItaliaOggi del 23 gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime forfetario, recentemente modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019).

In primo luogo, è stato chiarito che chi ha superato la soglia dei 30.000 euro al 31 dicembre 2018 ma ha conseguito, nello stesso periodo d'imposta, ricavi entro la soglia dei 65.000 euro (quindi superiori ai limiti

previsti dalla vecchia normativa ma inferiori a quelli indicati nella novellata normativa), può rimanere nel regime forfetario, applicando le disposizioni riformate dalla legge n. 145/2018.

Vedi l'Approfondimento

IVA, ADEMPIMENTI

Emissione dell'autofattura elettronica

Videoforum Cndcec, le Risposte dell'Agenzia delle Entrate

Nell'incontro con i rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti del 15 gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le autofatture elettroniche devono essere emesse:

- con il codice identificativo ordinario (**TD01**),
- ad eccezione di quelle emesse per regolarizzare la mancata ricezione della fattura da parte del fornitore entro 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione (cosiddetta "autofattura denuncia" ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997), per le quali va indicato il codice **TD20**. In questo caso l'invio dell'autofattura tramite il Sistema di Interscambio (Sdi) implica il venir meno del precedente obbligo di consegna della copia dell'autofattura all'Agenzia delle Entrate.

Rientrano nella prima fattispecie (codice identificativo ordinario TD01) le autofatture emesse per:

- gli omaggi di beni propri dell'attività d'impresa o di beni diversi ma di valore unitario superiore a 50 euro;
- l'estrazione dei beni dai depositi IVA;
- l'autoconsumo, l'assegnazione ai soci e in generale la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

IVA, ADEMPIMENTI

Fattura elettronica vietata per i dati sanitari

Agenzia delle Entrate, Faq 29 gennaio 2019

L'Agenzia delle Entrate, con alcune risposte a quesiti pubblicate il 29 gennaio scorso, ha ribadito il divieto, per l'anno 2019, di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, **anche con riferimento ad eventuali prestazioni accessorie di natura non sanitaria**. Tali soggetti dovranno quindi continuare ad emettere le fatture per le prestazioni rese in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le modalità ordinarie.

L'Agenzia ha inoltre precisato che le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali dagli operatori tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono escluse dalla fatturazione elettronica, **anche nel caso in cui i dati non siano poi trasmessi al Sistema TS per effetto dell'opposizione manifestata dall'interessato**.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) ha, infatti, modificato l'art. 10-bis del D.L. n. 119/2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

RISCOSSIONE, SANATORIE

Pace fiscale: pronte le modalità applicative per la definizione agevolata dei PVC

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 gennaio 2019, n. 17776

Con il provvedimento n. 17776 del 23 gennaio 2019 del direttore dell'Agenzia Entrate, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono state definite le modalità di versamento di quanto dovuto e di presentazione della dichiarazione prevista dalla norma per regolarizzare le violazioni riportate nei processi verbali di constatazione **consegnati entro il 24 ottobre 2018**, data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018.

La nuova misura si applica ai processi verbali di constatazione redatti, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 4/1929, dall'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza.

Sono integralmente e complessivamente **dovuti tutti i tributi ed eventuali contributi**, autoliquidati dal contribuente sulla base dei rilievi constatati nel processo verbale oggetto di definizione agevolata, **con sconto integrale delle sanzioni amministrative e degli interessi**.

La definizione "integrale" deve riguardare tutte le violazioni contenute nel processo verbale riferite ad un singolo periodo d'imposta: imposte dirette e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie ed Ivafe.

Oggetto della definizione agevolata sono le violazioni sostanziali che danno luogo a sanzioni collegate ai tributi, con esclusione delle violazioni, anche sostanziali, relative a settori impositivi diversi da quelli espressamente richiamati dalla norma (ad esempio, imposta di registro) e di quelle riferite a violazioni di natura formale constatate nel processo verbale; si ricorda che le violazioni formali sono invece regolarizzabili tramite la definizione agevolata disciplinata dall'art. 9 del D.L. n. 119/2018.

Possono essere definite anche le violazioni constatate nel processo verbale relativamente ai periodi di imposta per i quali la dichiarazione risulta omessa.

Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata del processo verbale di constatazione **dovrà presentare, entro il 31 maggio 2019, le relative dichiarazioni**. Nella dichiarazione, da compilare con le modalità stabilite per il periodo d'imposta oggetto della definizione agevolata, andranno esposti a rettifica e integrazione di quanto originariamente dichiarato esclusivamente i componenti e i maggiori imponibili, imposte e contributi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale.

Il termine per il versamento, in unica soluzione o della prima rata, scade il 31 maggio 2019. In caso di pagamento rateale, **il versamento delle somme può essere effettuato in 20 rate trimestrali di pari importo**. Le rate successive alla prima vanno pagate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Anche i soggetti partecipanti a società di persone o trasparenti possono definire in via agevolata il reddito di partecipazione imputato *pro quota* dalla società partecipata. A tal fine, i soci possono presentare la dichiarazione per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione a loro imputabili, sulla base dei dati presenti nel prospetto dichiarativo che la società deve rilasciare tempestivamente a ciascun socio, a seguito della presentazione della propria dichiarazione con la quale ha inteso definire le violazioni constatate col processo verbale.

AGEVOLAZIONI

Start-up innovative: incremento delle agevolazioni fiscali per gli investitori per l'anno 2019

Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 218

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) ha previsto l'incremento delle agevolazioni per i soggetti che investono in start-up innovative.

Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono

incrementate, per l'anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.

Per espressa previsione normativa (art. 1, comma 220), l'efficacia delle nuove aliquote è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Le agevolazioni a cui fa riferimento la norma sono quelle previste dall'art. 29 (commi 1, 4 e 7) del D.L. n. 179/2012 e sono riconosciute ai soggetti passivi IRPEF, di cui al Titolo I del TUIR (vale a dire persone fisiche, enti non commerciali, imprenditori individuali, soggetti che producono redditi in forma associata) ed ai soggetti passivi IRES, di cui al Titolo II dello stesso TUIR (ad esclusione delle start up innovative, degli incubatori certificati, degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative).

A seguito dell'intervento della legge n. 232 del 2016, art. 1, commi 66-69, (legge di Bilancio 2017), dal 1° gennaio 2017, la misura ordinaria delle agevolazioni era pari al 30%, autorizzata dalla Commissione europea (SA 47184 18 settembre 2017) fino al 31 dicembre 2025.

Con la legge di Bilancio 2019, anche se solo per l'anno 2019, investire nelle start up innovative sarà particolarmente conveniente. Due sono in concreto le novità introdotte:

1. una rivolta ai soggetti IRPEF e ai soggetti IRES: la misura dell'agevolazione per le relative detrazioni **sale dal 30 al 40%**;
2. una rivolta esclusivamente ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative: per tali soggetti l'agevolazione è incrementata, per l'anno 2019, **dal 30% al 50%** nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

AGEVOLAZIONI

Voucher digitalizzazione PMI: ammessi i pagamenti anche tramite ricevute bancarie

Mise, FAQ 18 gennaio 2019

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 18 gennaio 2019, ha aggiornato le domande più frequenti (FAQ) in tema di Voucher digitalizzazione PMI ed ha chiarito che l'impresa assegnataria del Voucher può effettuare i pagamenti dei beni e/o dei servizi oggetto delle agevolazioni **anche tramite ricevute bancarie (RI.BA.) utilizzando il conto corrente bancario dedicato alla realizzazione dell'intervento**, fermo restando l'obbligo di assicurare la piena tracciabilità e la riconducibilità dei pagamenti ai titoli di spesa a cui si riferiscono.

Il MISE ricorda inoltre che le richieste di erogazione possono essere inviate dalle imprese a partire dal 14 settembre 2018 e non oltre il 14 marzo 2019 con l'utilizzo della procedura informatica accessibile nella sezione "Voucher digitalizzazione" del sito web del Ministero. Entro questa data tutte le spese connesse al progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico devono risultare completamente pagate a saldo.

AGEVOLAZIONI

Agevolazioni fiscali per gli autotrasportatori

Mef, Comunicato Stampa 14 gennaio 2019

L'art. 23 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, in legge n. 136 del 17 dicembre 2018, ha incrementato la dotazione finanziaria relativamente alle misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2018.



Studio Tributario e Legale
COMMERCIALISTI AVVOCATI ASSOCIATI

Il Mef ha comunicato che, riguardo agli importi delle deduzioni forfetarie, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) la deduzione forfetaria di spese non documentate (art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d'imposta 2017, passa dai 38,00 euro, precedentemente previsti, a **51,00 euro**.

APPROFONDIMENTI

REGIMI AGEVOLATI

I nuovi chiarimenti sul regime forfetario

Nel corso del Videoforum di ItaliaOggi del 23 gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime forfetario, recentemente modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019).

Requisiti per l'accesso - In primo luogo, è stato chiarito che chi ha superato la soglia dei 30.000 euro al 31 dicembre 2018 ma **ha conseguito, nello stesso periodo d'imposta, ricavi entro la soglia dei 65.000 euro** (quindi superiori ai limiti previsti dalla vecchia normativa ma inferiori a quelli indicati nella novellata normativa), può rimanere nel regime forfetario, applicando le disposizioni riformate dalla legge n. 145/2018.

È stato altresì chiarito che i soggetti che nell'anno 2018 adottavano il regime semplificato - in quanto non rispettavano i requisiti per l'accesso al regime forfetario, i quali sono stati eliminati nella nuova versione della normativa (ad esempio coloro che possedevano beni strumentali per un valore superiore a 20.000 euro) - possono applicare il regime forfetario dal 2019 **senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva e senza esercitare una specifica opzione**.

Precedente rapporto di lavoro dipendente - Per quanto riguarda la causa di fuoriuscita per i soggetti "che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (...) e che esercitano attività d'impresa, arti e professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili", l'Agenzia Entrate ha precisato che **i parametri cui fare riferimento per il calcolo della prevalenza sono i ricavi/compensi conseguiti**.

Diritti d'autore - L'Agenzia delle Entrate ha precisato inoltre che, ai fini del rispetto dei limiti di ricavi/compensi previsti per l'accesso al regime forfetario, rilevano anche i proventi "fuori campo IVA" conseguiti per la cessione/concessione dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, come i diritti d'autore. Le motivazioni di questa risposta sono state collegate alla disposizione della legge n. 190/2014 secondo cui *"nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate"* e a quella dell'art. 53 comma 2, lettera b), del TUIR il quale considera redditi di lavoro autonomo *"... i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali"*.

Possesso di quote di partecipazione - L'Agenzia delle Entrate ha precisato che i soggetti che hanno ceduto prima del 31 dicembre 2018, la quota di partecipazione in società di persone, società a responsabilità limitata o altri enti di cui all'art. 5 del TUIR, possono accedere al regime forfetario nel 2019, in quanto hanno rimosso preventivamente le cause ostative. Diversamente, **nel caso in cui tali quote siano possedute al 1° gennaio 2019, non è possibile accedere al regime forfetario nel 2019**,

in quanto la causa ostativa deve cessare di esistere prima dell'inizio del periodo d'imposta di applicazione del regime forfetario. Quindi, non è condizione sufficiente la vendita della quota durante il 2019.

Invece, nel caso in cui una quota di Srl venga acquisita durante il 2019, il regime forfetario non sarà più applicabile dall'anno successivo (2020), in conformità a quanto stabilito dal comma 71 dell'art. 1 della legge n. 190/2014.

Possesso di quote di controllo – Un ulteriore chiarimento riguardante chi possiede quote di controllo in Srl o associazioni in partecipazione è pervenuto tramite l'interrogazione parlamentare n. 5-01274. In risposta a quest'ultima il Sottosegretario all'Economia Villarosa ha precisato che per verificare se l'attività di tali società o associazioni è riconducibile a quella svolta individualmente quale soggetto forfetario **occorre fare riferimento all'attività effettivamente svolta, a prescindere dal fatto che i codici ATECO delle due attività siano formalmente distinti.**

Vincolo triennale di permanenza - In merito al vincolo triennale di permanenza nel regime forfetario, chi ha optato per il regime semplificato, pur possedendo i requisiti per entrare nel regime forfetario, può passare a quest'ultimo senza attendere il decorso del triennio. Questo anche se ha scelto la modalità di registrazione "per cassa" di cui al comma 5 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Rimborso IVA - Altro caso prospettato è quello del contribuente in regime semplificato/ordinario che ha versato l'acconto IVA a dicembre 2018 e che passa al regime forfetario nel 2019. L'Agenzia Entrate ha chiarito che nel caso in cui dalla dichiarazione IVA 2019 scaturisca un credito, questo possa essere recuperato chiedendo a rimborso oppure compensandolo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Giovedì 28 febbraio 2019	Comunicazione dati fatture emesse e ricevute (Spesometro)	Termine ultimo per l'invio telematico della comunicazione dati (spesometro) riferita al quarto trimestre 2018/secondo semestre 2018.	Soggetti passivi IVA, con alcune eccezioni.	Telematica
Giovedì 28 febbraio 2019	Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA (Lipe)	Termine ultimo per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe) effettuate nel quarto trimestre del 2018, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA "	Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.	Telematica
Giovedì 28 febbraio 2019	Comunicazione dati fatture estere (Esterometro)	Invio della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro) riferito al mese di gennaio. Vanno trasmessi con modalità telematica i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.	Soggetti IVA obbligati all'emissione della fatturazione elettronica.	Telematica

Cordiali saluti.